

Polizze per rischi catastrofali obbligatorie per le imprese

La legge 30 dicembre 2023 n. 213, all'articolo 1, commi da 101 a 111, ha introdotto l'obbligo per le imprese, aventi sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per "i danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale". L'obbligo in parola riguarda sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle aventi sede legale all'estero, ma con una stabile organizzazione nel nostro Paese, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile.

A mente dell'articolo 2195 del Codice civile, sono obbligati all'iscrizione nel citato registro gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto via terra, acqua o aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

L'articolo 2200 Codice civile dispone, altresì, che "sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale". L'obbligo di assicurazione si estende senza dubbio anche alle società tra professionisti, introdotte nel nostro Ordinamento con l'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ne ha consentito la costituzione secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile. Sono, invece, esclusi dall'obbligo assicurativo in commento gli imprenditori agricoli, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

L'oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell'Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Si tratta, quindi, di:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature industriali e commerciali.

Sebbene il comma 101 in commento faccia espresso riferimento allo stato patrimoniale del bilancio di esercizio, si ritiene che tale richiamo serva esclusivamente ad individuare puntualmente le immobilizzazioni a cui dare copertura assicurativa, sicché l'obbligo riguarda tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato. Con riguardo all'estensione della copertura assicurativa, il comma 101 sopra richiamato specifica che rientrano tra gli eventi catastrofici i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Il comma 104 consente, altresì, che la polizza assicurativa preveda un eventuale scoperto (c.d. franchigia), purché non superiore al 15 per cento del danno, nonché l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Il comma 102 regola, infine, le conseguenze per l'ipotesi di inadempimento all'obbligo assicurativo disponendo che della violazione se ne tenga conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici".

Dunque, al verificarsi di un evento catastrofico l'impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi. L'obbligo di copertura assicurativa, fissato inizialmente al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2024, è stato posticipato al prossimo 31 marzo 2025 con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15. Inoltre, il 30 gennaio 2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, che stabilisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofici per le imprese, come previsto dal comma 105 dalla legge n. 213/2023.

Il decreto descrive puntualmente le immobilizzazioni che devono essere coperte dalla polizza assicurativa ricomprendendovi:

- a) terreni;
- b) fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;

- c) tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- d) macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Il decreto specifica altresì che la copertura assicurativa deve ricomprendere tutti i danni alle immobilizzazioni predette direttamente cagionati dagli eventi calamitosi, di cui viene data descrizione, che dovrà essere riportata sul contratto assicurativo. L'articolo 3 del decreto fornisce una precisa descrizione dei fenomeni di alluvione, inondazione ed esondazione, specificando che devono essere considerate come "singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione".

E tale ultima specifica assume rilievo fondamentale per l'applicazione delle franchigie e dei massimali di polizza legati al singolo sinistro. L'articolo 3 dispone, altresì, in tema di copertura per danni derivati da eventi sismici, che i beni assicurati si debbano trovare in area "individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma".

Così come previsto per le alluvioni, anche in caso di terremoto, verranno ricompresi in un unico sinistro tutti i danni derivati dallo sciame sismico verificatosi nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile. L'articolo 3, infine, descrive con precisione anche il fenomeno delle frane, disponendo anche in questo caso che vengano considerate unico evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione. Purtroppo, il quadro normativo in commento non ricomprende gli incendi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali, sicché i danni derivati da tali eventi potranno ottenere una copertura assicurativa solo se verrà provato che l'incendio delle immobilizzazioni è avvenuto quale diretta conseguenza dell'evento catastrofale assicurato.

Da ultimo, risultano particolarmente interessanti le disposizioni contenute agli articoli 6 e 7 del decreto in tema, rispettivamente, di franchigia e di massimali di indennizzo. L'articolo 6 dispone che, sino a 30 milioni di somma assicurata, le polizze assicurative potranno prevedere uno scoperto non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile mentre, se il valore dei beni assicurati supera tale valore, il valore della franchigia è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Infine, con riguardo ai massimali di indennizzo, sono previste tre diverse fasce:

- a) sino a 1 milione di euro di somma assicurata dove non è previsto alcun limite di indennizzo;
- b) da 1 milione a 30 milioni di euro dove scatta un limite di indennizzo non inferiore al 70%;
- c) oltre i 30 milioni di euro dove il massimale è rimesso alla libera negoziazione delle parti.

Dunque, a partire dal 2025, lo Stato italiano trasferisce alle compagnie assicurative l'onere di risarcire le imprese per i danni subiti dai sempre più ricorrenti eventi calamitosi, seppure entro confini definiti dalla legge e sotto la supervisione dell'IVASS e della CONSAP. Tuttavia, se da un lato è ragionevole ritenere che la presenza delle franchigie e dei massimali di indennizzo renderà sostenibile il rischio per le compagnie assicurative, al momento è presto per capire quanto impatteranno questi nuovi oneri sui bilanci delle imprese italiane.